

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria

*Presentata il 20 luglio 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende introdurre una serie di misure volte alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e, di conseguenza, degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare. Il numero crescente delle imbarcazioni che, soprattutto nell'attuale stagione estiva, incrociano nei mari italiani, causa infatti rilevanti problemi di sicurezza, che possono essere efficacemente affrontati con una pluralità di strumenti. Fra questi, assumono particolare importanza gli interventi idonei a indurre un rigoroso rispetto delle norme di navigazione.

In tale contesto, la proposta di legge intende istituire la patente nautica a punti. L'oggettiva diminuzione delle infrazioni al

codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, conseguita all'istituzione del sistema dei punti nella patente automobilistica, induce infatti a ritenere che questo tipo di meccanismo possa essere utilmente applicato anche nel campo della navigazione da diporto, nella prospettiva di una concreta responsabilizzazione degli utenti e di un conseguente innalzamento dei livelli di attenzione e di cautela nella conduzione delle imbarcazioni e dei natanti. Nello specifico, la proposta di legge detta, con l'articolo 1, le finalità della legge che, attraverso l'istituzione della patente nautica a punti, mira alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono

derivare. Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede l'istituzione della patente nautica a punti per la conduzione di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.

L'articolo 2 prevede una serie di disposizioni per la regolamentazione della patente nautica, nonché per l'accertamento delle eventuali violazioni e per l'assegnazione dei punti inizialmente prevista per la patente nautica. Nel medesimo articolo sono inoltre dettate norme volte a stabilire le comunicazioni da parte dell'organo accertatore ai titolari della patente nautica, i comportamenti e gli adempimenti che i soggetti trasgressori devono osservare a seguito delle violazioni accertate in mare, nonché norme per la decurtazione dei punti della patente.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi della legge.

Nell'archivio nazionale sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. Il medesimo articolo 3 stabilisce, inoltre, che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una banca dati gestita dal personale dell'archivio nazionale che, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, indica una serie di dati, di informazioni e di elementi concernenti le caratteristiche di costruzione e di identificazione dei natanti, le eventuali modifiche tecniche apportate, lo stato giuridico del costruttore, del mandatario, del conducente e del proprietario, gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone o a cose, e la sospensione o la decurtazione dei punti dalla patente nautica.

Il successivo articolo 4 istituisce la patente nautica a punti per la conduzione delle navi da diporto con propulsione a motore per le quali l'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, non prescrive l'obbligo di patente.

Si precisa che la patente nautica è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del superamento di un esame di idoneità. All'atto del rilascio è attribuito un punteggio di venti punti, come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo verbale di contestazione. È inoltre stabilito che a seguito della perdita totale del punteggio si dispone la sospensione della patente fino al superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità.

Infine, salvo un determinato caso, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni da cui consegua la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito fino a un massimo di venti punti. L'articolo 4, inoltre, prevede che un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinerà il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca della patente nautica prevista dal comma 1 del medesimo articolo, nonché i criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento.

L'articolo 5, infine, detta una serie di norme che delegano il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento da parte dei conducenti in possesso della patente nautica, sulla base di determinati principi e criteri direttivi indicati dalla proposta di legge.

In definitiva, con le disposizioni previste dalla presente proposta di legge si intendono responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e di imbarcazioni. Preso atto dei risultati positivi

conseguiti con l'introduzione della patente a punti, che ha notevolmente ridotto la sinistrosità sulle nostre strade, la proposta di legge prevede un analogo sistema sanzionatorio per regolamentare anche il traffico in mare. Inoltre l'istituzione di un archivio nazionale che raccolga tutte le informazioni necessarie

per l'individuazione dei natanti e delle imbarcazioni garantirà sicuramente un più ordinato traffico marittimo da diporto, con un livello di sicurezza maggiore e, conseguentemente, con una maggiore facilità di vigilanza a esclusivo beneficio dei bagnanti, dei subacquei e degli stessi diportisti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità e istituzione della patente nautica a punti).*

1. La presente legge prevede misure volte alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per la conduzione di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.

## ART. 2.

*(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni).*

1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione del punteggio relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3.

La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.

3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 3.

5. Fatti salvi i casi previsti dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza,

per un periodo di cinque anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito entro il limite di venti punti.

7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

### ART. 3.

*(Istituzione dell'archivio nazionale e della banca dati).*

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nell'archivio nazionale sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

2. Presso in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituita una banca dati gestita dal personale dell'archivio nazionale di cui al comma 1 che, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, indica:

a) i dati e le informazioni relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente e del proprietario, anche con riservato dominio, ovvero dell'utilizzatore a seguito di *leasing* o di usufrutto;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone o a cose;

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3.

#### ART. 4.

*(Patente nautica a punti per particolari tipi di natanti).*

1. Anche per la guida dei natanti con propulsore a motore per i quali l'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, non prescrive l'obbligo di patente, la patente nautica a punti di cui alla presente legge è resa obbligatoria.

2. La patente nautica di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del superamento di un esame di idoneità. All'atto del rilascio, è attribuito un punteggio di venti punti, ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 2. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo verbale di contestazione.

3. A seguito della perdita totale del punteggio è disposta la sospensione della patente nautica fino al superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità.

4. Salvo il caso di perdita totale del punteggio previsto dal comma 3, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca della patente nautica prevista dal comma 1, nonché i criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento.

#### ART. 5.

*(Delega al Governo).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica a punti di cui agli articoli 2 e 4, nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui



alla lettera *a*), della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

*c*) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo, della patente nautica a punti;

*d*) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0041140\*